

**STUDIO TECNICO**  
**Geom. ELENA DE PAOLIS**

Via Padri Domenicani 6/g

00053 CIVITAVECCHIA

C.F. DPL LNE 49H41 C773D

P.I. 00243841004

Fax & Tel 0766 513040

mail [elenadepaolis@libero.it](mailto:elenadepaolis@libero.it)

- [elena.depaolis@pec.it](mailto:elena.depaolis@pec.it)

cell. 349 7149421 – 338 5625097 - [www.studio-2d.it](http://www.studio-2d.it)

**N. 316/2017 R.G.E.**  
**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
Ufficio esecuzioni immobiliari  
**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.**  
Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Dominici

**XXX/XXX**

La sottoscritta geometra Elena De Paolis, C.F. DPLLNE49H41C773D iscritta all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma e provincia al n. 3861, con studio in Civitavecchia via Padri Domenicani 6/g, a seguito di Decreto di Nomina emesso dall'Ill.mo Giudice dott.ssa Alessandra Dominici e notificato a mezzo PEC il 15/05/2018, accettato con trasmissione telematica in data 23/05/2018.

**Identificazione Catastale dell'immobile:** immobile in Fiumicino via della Foce Micina 133 piano 1° int. 3 foglio 741 particella 42 sub 4 categoria A/7 classe 3 di vani 4 superficie totale mq. 79,00 piano primo e secondo Rendita Catastale Euro 475,14 e foglio 741 part. 41 sub 506 categoria C/2 classe 3 mq. 4,00 Rendita Catastale 10,95

1. effettuato, di concerto con il custode, l'esame **preliminare della documentazione** di cui all'art 567, co.2°, c.p.c., precisando che:
  - In primo luogo,  
il creditore procedente ha optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva che risale sino ad un atto di acquisto derivativo od originario trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e che i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono indicati nella detta certificazione.
  - In secondo luogo,  
il creditore procedente non ha depositato l'estratto catastale attuale relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento e l'estratto catastale storico. Né come mappa catastale né come certificazione. Tali documenti sono stati prodotti dallo scrivente CTU

- In terzo luogo,  
il creditore precedente non ha depositato il certificato di stato civile dell'esecutato. Pertanto, il sottoscritto ha proceduto all'immediata richiesta dello stesso.

Risulta l'esistenza di rapporto di coniugio, per questo in sede di controllo preliminare è stato acquisito il certificato di stato civile rilasciato dal Comune di Fiumicino dal quale si evince che il matrimonio è stato contratto in Fiumicino il giorno [REDACTED] e dall'estratto non risultano annotazione pertanto i signori XXX e XXX risultano attualmente ancora coniugati sebbene la signor XXX sia residente in Roma e non nella casa coniugale.

## 2. Storia della proprietà dell'immobile:

- Ai sigg. XXXX e XXX, l'immobile oggetto di perizia è pervenuto per atto di compravendita rogito notaio Valerio Scipione in data 22/06/2005 rep.26119, trascritto il 05/07/2005 al n. 44235, in proprietà intera da XXX
- Al signor XXX per proprietà intera, l'immobile oggetto di perizia è pervenuto per effetto di atto di acquisto rogito notaio Antonio Carella rep. 59241/3564 , del 23/11/1990 da XXX ed XXX

## 3. Storia edilizia dell'immobile:

Va certamente precisato che è avvenuto un cambio di gestione del Comune di Fiumicino che dall' anno "92" è divenuto Comune Autonomo mentre antecedente alla data era comune di Roma.

Ciò ha comportato e comporta problematiche a livello di ricerca. Non sono presenti presso gli uffici comunali atti e documenti provanti la situazione dell'immobile al momento della costruzione. Negli atti notarili viene precisato che lo stesso è stato edificato ante 1967. In realtà risulta un accatastamento risalente all'anno 1963 intestato ai signori XXX che rispecchia lo stato attuale dei luoghi salvo una parete che è stata abbattuta per creare un open space costituito da ingresso, sala, angolo cottura modifiche non influenti ai fini della Rendita Catastale e/o dell'alienazione in quanto considerate variazioni in "edilizia libera".

Si può ritenere pertanto che lo stato di progetto dell'immobile corrisponda allo stato dell'accatastamento e pertanto accertata la Conformità Urbanistica e Catastale.

## 4. Storia catastale dell'immobile:

L'immobile oggetto di perizia è identificato in Catasto al foglio 741 del comune di Fiumicino, particella 42 sub 4 categoria A/7 classe 3 di vani 4 superficie totale mq. 79,00 piano primo e secondo Rendita Catastale Euro 475,14 e foglio 741 part. 41 sub 506 categoria C/2 classe 3 mq. 4,00 Rendita Catastale 10,95 intestata alla ditta XXX e XXX.

- a. In merito vanno fatte le seguenti precisazioni:
  - i. Nell'estratto di mappa del Comune di Fiumicino non è riportata la particella 42 e tutto il fabbricato risulta alla particella 41.

- ii. L'abitazione ed il locale lavatoio sono sovrapposti l'uno all'altro non è quindi possibile la esistenza di due particelle.
  - iii. Dalla documentazione ufficiale esistente all'Agenzia delle Entrate non è possibile risalire allo storico in quanto per effetto di variazione territoriale del 06/03/1992 in atti dal 23/03/2016 lo storico è riconducibile solo alle date sopra indicate.
  - iv. Dalle planimetrie in atti risulta che questo errore di indicazione delle particelle risale presumibilmente all'epoca del frazionamento. Ovvero quando è stata soppressa la particella 42 gli immobili sono rimasti intestati a detta particella, solo al locale lavatoio che è stato frazionato successivamente alla variazione, come appare dagli atti, è stata attribuita la particella 41 che ha sostituito la particella 42.
  - v. Si rileva dalla lettura della planimetria dell'appartamento in atti che, per annotazione d'ufficio è specificato "più soffitta piano 2° mq. 2"
  - vi. Nell'atto di acquisto dei signori XXX e XXX, gli immobili oggetto di acquisto riguardano sia l'appartamento al piano 1° e 2° sia il locale soffitta per mq 4,00 ed una consistenza catastale di m. 11,00 oltre che il piano terrazza. Tale indicazione indica che l'intero piano soffitta comprensivo del lastrico solare sia di proprietà dei signori XXX e XXX e, considerato i 2,00 mq. che sono indicati nella planimetria del catasto in corpo all'appartamento, il totale della superficie del locale lavatoio è di mq. 13,00
  - vii. L'accatastamento, in testa alla signora XXX, è avvenuto il 05/12/1963
5. **elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli** (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);
- *Iscrizione Atto di Pignoramento Rep. 3234 del 27/09/2017*– Verbale di pignoramento immobili – trascritto il 19/10/2017 ai nn. 48269/33241 a favore di BPM S.P.A. con sede in Milano
  - *Iscrizione Registro generale n. 40058/11643* nascente da ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario concesso con atto del 16/05/2007 atto notaio Valerio Sciopione rep. 27937/12050 contro XXX e XXX.
6. **l'elenco delle attività**
- In data 29/05/2018 ha provveduto all'acquisizione delle visure catastali tramite la piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate.
  - In data 11/10/2018 è stato effettuato sopralluogo del quale è stato redatto verbale sia dal Custode Notaio Gialanella sia dalla sottoscritta CTU. Al sopralluogo era presente il signor XXX che ha consegnato le chiavi al Custode.

- In data 16/10/2018 ha provveduto all'acquisizione dell'estratto di mappa catastale tramite la piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate per verificare la situazione delle particelle indicate negli atti di causa riscontrando che sul foglio la particella 42 non esiste.
- In data 17/10//2018 ha provveduto all'acquisizione delle visure storiche catastali tramite la piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate per verificare la situazione delle particelle indicate negli atti di causa.
- In data 18/11/2018 ha provveduto al reperimento dell'atto di acquisto dei signori XXX e XXX atto Notaio Valerio Scipione del 22/06/2005 Rep. 26119 con il quale il signor XXX vende l'immobile in Fiumicino via della Foce Micina 133. Nell'atto viene indicata la vendita di un appartamento al piano primo con sovrastante vano soffitta e di un locale lavatoio posto al piano secondo con indicazioni catastali discordanti rispetto alla logica ma conformi a quanto pervenuto ed a quanto in atti prima della variazione. Conforme altresì a quanto pignorato.
- In data 26/11/2018, considerate le discrasie rilevate in ambito descrittivo del bene in merito all'identificazione catastale, ha provveduto al reperimento dell'atto di provenienza del ventennio ovvero la nota di trascrizione dell'atto Notaio Antonio Carella del 25/10/1990 Rep. 59241/3564 con il quale i signori XXX ed XXX vendono al signor XXX dal quale ha potuto rilevare che, tale discrasia viene riportata anche nell'atto originario.
- In data 26/02/2019, per la verifica della documentazione relativa alla richiesta di accesso agli atti, la sottoscritta si è recata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumicino ma è stato rilevato che non esiste documentazione valida presso gli archivi del comune stesso in quanto, l'immobile risale agli anni 60 mentre il territorio faceva ancora parte del Comune di Roma. Per questa motivazione non è stato possibile reperire documentazione Edilizia ed Urbanistica. Fa pertanto fede, ai fini edilizi, la planimetria catastale presentata il 30/11/1963 rispondente per altro a quanto ora è sui luoghi.
- Nella stessa data la sottoscritta ha fatto ricerche presso l'Ufficio anagrafe del Comune ed ha potuto estrarre copia dei certificati del signor XXX e del coniuge. Dagli atti risulta che la coppia è sposata anche se non residente nella stessa sede.
- In data 22/03/2019 ha fatto richiesta di chiarimenti all'Ill.no signor Giudice ricevendo risposta di procedere alla variazione
- In data 12/04/2019 si è provveduto all'allineamento delle particelle.
- In data 16/04/2019 ha provveduto alla variazione catastale al fine dell'esatta rappresentazione grafica

### **Sopralluogo - primo**

In data 11/10/2018, previa comunicazione a mezzo raccomandata da parte del Custode all'indirizzo di residenza del signor XXX, è stato effettuato il sopralluogo in Fiumicino via della Foce Micina 133 piano 1° e 2°

Era presente al sopralluogo il signor XXX che, come si evince dal verbale redatto dal Custode e firmato dalle parti, ha consegnato le chiavi dell'immobile riservandosi di ritirare i beni mobili ancora giacenti nell'immobile come indicati nel verbale.

L'appartamento è in buone condizioni di manutenzione.

La precisa distribuzione interna è rappresentata nella planimetria a firma del sottoscritto CTU ed allegata alla perizia unitamente alle documentazioni fotografiche ed alla variazione catastale.

Dal sopralluogo è emerso quanto di seguito:

#### ***Esterno:***

L'immobile si presenta in buono stato di conservazione. L'appartamento fa parte di una maggiore consistenza con complessivi 4 alloggi di cui due al piano terra e due al piano primo. La tipologia costruttiva e le rifiniture esterne sono in linea con le modalità costruttive degli anni 60.

L'appartamento copre una superficie catastale lorda di mq. 79,00, sup reale netta mq. 63,21, sup reale lorda mq. 78,20, balconi per mq. 11,86 per un totale complessivo **commerciale di mq. 81,16** considerando il 25% dei balconi. .

Infissi in metallo con vetro camera.

#### ***Interno:***

*Stato di conservazione buono*

P.no Primo costituito da:

- ingresso soggiorno e angolo cottura (open space)
- corridoio
- n. 2 camere da letto
- n. 1 bagno
- balcone

caratteristiche:

- radiatori in alluminio
- infissi interni in legno
- pavimenti in cotto
- rivestimenti in gres ceramico
- scala in cls per accesso al piano primo

Piano lavatoio costituito da:

- n. 1 locale
- terrazzo a livello

Copre una superficie commerciale di mq. 11,35 coperti e mq. 68,40 circa scoperti (terrazzo di copertura)

Non esiste collegamento diretto tra l'appartamento ed il locale sovrastante, vi si accede tramite la scala condominiale.

E' stata accertata la conformità tra la descrizione attuale del bene in indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali dichiarati in atti e confini e quella contenuta nel pignoramento.

In data 22/03/2019 la sottoscritta CTU ha posto quesito all'Ill.mo Giudice che per brevità si trascrive "...omissis.....*L'appartamento oggetto di perizia con la sovrastante soffitta risulta accatastato al foglio 741 particelle 42 sub 4 del Comune di Fiumicino mentre il locale lavatoio e la terrazza, sebbene sovrastanti sono accatastati al foglio 741 particella 41 sub 506.*

*Tali dati corrispondono sia a quanto risulta dagli atti catastali sia a quanto iscritto negli atti di compravendita e sia a quanto riportato nell'atto di pignoramento.*

*Di fatto dall'estratto di mappa si evince che nel foglio 741 non è presente la particella 42 e che tutto il fabbricato risulta graficamente essere nella particella 41.*

*Risultano inoltre differenze tra le misure riportate in atti e le misure riportate in Catasto anche se di fatto le misure reali corrispondono alle misure dichiarate in atti.*

*Nella planimetria del 1963 agli atti della piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate, nella quale è riportato esclusivamente l'appartamento, al momento della verifica da parte dei tecnici del Catasto, è stato riportata, con scritta a mano "+ soffitta p. 2° mq. 2" e questo può dare migliori indicazioni in merito alle superfici.*

*Fatta interrogazione in merito i tecnici dell'Ufficio Territorio dell'Agenzia delle Entrate suggeriscono una "rettifica per allineamento" al fine di riportare le giuste indicazioni catastali dei beni oggetto di perizia.*

*Questo comporterebbe comunque che si verrebbe a creare una difformità a quanto posto a sequestro...omissis".*

In data 25/03/2019 il Giudice Dott.ssa Dominici ha dato mandato alla sottoscritta di procedere con la rettifica catastale pur specificando che, al momento del pignoramento i dati erano correttamente inseriti come da visure ed atti notarili.

Va precisato che, l'appartamento con la sovrastante soffitta risulta accatastato al foglio 741 particelle 42 sub 4 del Comune di Fiumicino mentre il locale lavatoio e la terrazza, sebbene sovrastanti sono accatastati al foglio 741 particella 41 sub 506. Di fatto dall'estratto di mappa si evince che nel foglio 741 non è presente la particella 42 e che tutto il fabbricato risulta graficamente essere la particella 41.

Nella planimetria del 1963 in atti, nella quale è riportato esclusivamente l'appartamento, al momento della verifica da parte dei tecnici del Catasto, è stato riportata, con scritta a mano "+ soffitta p. 2° mq. 2". Interpellati in merito i tecnici dell'Ufficio Territorio dell'Agenzia delle Entrate suggeriscono una "rettifica per allineamento" al fine di riportare le giuste indicazioni catastali dei beni oggetto di perizia.

Si è inoltre provveduto alla verifica circa l'esistenza di Uso Civico. Dall'esame non risulta la presenza di Uso Civico né di altro vincolo limitativo se non quanto indicato nelle NTA del PRG Comunale per le Zone edilizie in cui ricade l'immobile.

Allo stato attuale l'immobile non è abitato e le chiavi sono in possesso del custode dott. Gialanella.

E' stato verificato che, sulla scorta della documentazione dell'Agenzia del Territorio, che all'atto della notifica del pignoramento la parte eseguita era intestataria dell'immobile pignorato in forza di un atto regolarmente trascritto. Dato l'ammontare del debito ed il valore dell'immobile non è possibile la redazione di progetto di divisione in quanto il valore del bene risulta inferiore all'ammontare del debito causa la forte flessione del mercato immobiliare avvenuta. Inoltre il bene risulterebbe di difficile separazione in natura.

Ai fini della valutazione, per la consistenza dell'immobile, sono state eseguite misurazioni dirette sul posto, è stata presa ai fini estimativi la superficie reale diversa dalla superficie derivante dagli atti catastali desumibili dalla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

La presente perizia viene redatta sulla base della documentazione contenuta negli atti di causa, sulla base della documentazione rilevata dalla sottoscritta, sulla documentazione presente presso gli uffici pubblici comunali, ritenendo le informazioni ivi contenute veritiere ed idonee alla formulazione del giudizio di stima.

Da quanto fornito, rilevato ed in possesso, la presente relazione viene redatta nel presupposto che qualsiasi valutazione in ordine a servitù, vincoli, ipoteche o altro verrà effettuata sulla base della documentazione in atti;

L'andamento del segmento di mercato cui appartiene l'immobile non verrà influenzato dalla sua commercializzazione tenendo comunque in conto lo stato manutentivo delle finiture e degli impianti tecnologici che è comunque da considerarsi sintetico, in quanto frutto di sopralluoghi sommari.

Per la scelta del criterio di stima da adottare è necessario premettere che si tratta di determinare il più probabile valore venale in comune commercio dell'immobile in esame, cioè quel valore che, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici, avrebbe la maggiore possibilità di segnare l'incontro tra domanda e offerta e lo scopo individuato è "nel più probabile valore di mercato" riferito all'attualità

La dottrina estimale indica per la determinazione del più probabile valore di mercato due diversi procedimenti, aventi per fondamento logico la comparazione il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto od analitico.

La metodologia utilizzata per determinare il valore di mercato del bene oggetto di stima è quella diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, basata sulla comparazione, valutando le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene ovvero attraverso il "confronto" con prezzi unitari di beni assimilabili a quello oggetto di stima.

I prezzi degli immobili assunti per la comparazione sono recenti, l'immobile da stimare e quelli assunti per il confronto sono situati nella stessa zona, sono ordinari e non viziati ovvero realizzati in normali contrattazioni di compravendita, supposto libero da persone cose e gravami, nonché in regola con le norme urbanistiche.

**alutazione in base alla rendita catastale**

Nel caso di specie la Rendita Catastale andrà moltiplicata per il Coeff. 1,26 in quanto il sig. XXX risulta proprietario di una quota di immobile in Roma e pertanto l'immobile in oggetto, in Ladiapoli non è da considerare prima abitazione.

Pertanto:

<i>INDIRIZZO</i>	<i>CAT.</i>	<i>CLAS</i>	<i>CONS. VANI</i>	<i>SUP. MQ</i>	<i>R.C.</i>	<i>COEFF.</i>	<i>VALORE CATASTALE €</i>
Via della Foce Micina 133	A/7	2	4	89,00	475,14	1,26	<b>53.282,20</b>
Via della Foce Micina 133	C/2	3		11,00	10,95	1,26	<b>151,77</b>
Via della Foce Micina 133	Piani 1°- 2°			Valore totale			<b>53.443,97</b>

- Valutazione per stima diretta

L'immobile risulta libero e le chiavi in possesso del Custode

Da indagini di mercato effettuate presso agenzie immobiliari, osservato il Borsino Immobiliare del Comune di Ladispoli si avrà che i valori degli immobili con caratteristiche simili, nella stessa zona variano da € 1.300,00 a € 2.800,00 al mq. Per quanto ai locali soffitta e lastrici solari senza cubatura si avrà un valore commerciale di € 650,00 al mq. per i locali servizi ed € 250,00 al mq.

Considerato che l'appartamento ha una superficie commerciale di mq. 81,16 che il locale lavatoio ha una superficie commerciale di mq. 4,00 pari al 35% della superficie totale e che la terrazza ha una superficie commerciale di mq. 13,50 pari al 20% della superficie reale si avrà:

<i>Descrizione</i>	<i>Mq.</i>	<i>Media dei prezzi unitari</i>	<i>Valore €</i>
Appartamento piano 1°	81,16	1.900,00	154.204,00
Locale lavatio piano 2°	4,50	1.900,00	8.550,00
Terrazzo	13,50	1.900,00	25.650,00
			<b>188.404,00</b>

Nelle sottostanti tabelle vengono indicati i coefficienti di riduzione da applicare al Valore ottenuto

<b>COEFFICIENTI DI RIDUZIONE</b>			
<b>K1 - Incidenza sullo stato di manutenzione dell'immobile</b>			
	<i>buono</i>	<i>mediocre</i>	<i>scadente</i>
	1	0,8	0,6
<b>K2 - Incidenza della posizione</b>			
	<i>centrale</i>	<i>periferica</i>	<i>campagna</i>
	1	0,9	0,8
<b>K3 - Incidenza delle caratteristiche intrinseche e manutenzione appartamento</b>			
	<i>buona</i>	<i>mediocre</i>	<i>scadente</i>
	1	0,85	0,7



Ks - Coefficiente sintetico tratto dalla media di K1-K2-K3			
		0.90	

Dovrà essere altresì applicato il coefficiente di riduzione dato dalla vetustà dell'immobile che, sebbene la struttura principale sia stata costruita negli anni '60, nell'anno 2005 è stato ristrutturato pertanto, visto anche lo stato di manutenzione può essere attribuita una vetustà di anni 14 che, come si evince dalla tabella sotto allegata è pari a 0,86

<b>Coefficienti di Vetustà</b>							
<i>anno</i>	<i>coefficiente</i>	<i>anno</i>	<i>coefficiente</i>	<i>anno</i>	<i>coefficiente</i>	<i>anno</i>	<i>coefficiente</i>
1	0,99	16	0,845	24	0,805	39	0,73
2	0,98	17	0,84	25	0,8	40	0,725
3	0,97	18	0,835	26	0,795	41	0,72
4	0,96	19	0,83	27	0,79	42	0,715
5	0,95	20	0,825	28	0,785	43	0,71
6	0,94	21	0,82	29	0,78	44	0,705
7	0,93	22	0,815	30	0,775	45	0,7
8	0,92	23	0,81	31	0,77		
9	0,91	24	0,805	32	0,765		
10	0,9	25	0,8	33	0,76		
11	0,89	26	0,795	34	0,755		
12	0,88	27	0,79	35	0,75		
13	0,87	28	0,785	36	0,745		
14	0,86	29	0,78	37	0,74		
15	0,85	30	0,775	38	0,735		

Applicando i coefficienti sopra determinati si avrà un valore pari a:

<i>Valore immobile €</i>	<i>KS</i>	<i>Coeff. Vetustà</i>	<i>Valore Finale €</i>
188.404,00	0.9	0,86	145.824,70

Nella ristrutturazione è stata posta la caldaia di produzione di energia per il riscaldamento in una zona raggiungibile esclusivamente attraverso un passaggio impervio e pericoloso certamente da trattare in modo più corretto.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto che l'immobile è libero, legittimo ma comunque privo di certificato di Agibilità e con i limiti sopra indicati

Si dovrà pertanto provvedere alla presentazione di SCIA per richiesta agibilità con la produzione di documentazione e pagamento di oneri ed alla sistemazione della caldaia in luogo più consono.

Queste operazioni avranno costi variabili sia come oneri pecuniarie sia come prestazioni professionali non valutabili in questa sede.

Attualmente l'immobile oggetto di perizia ha la seguente identificazione catastale: Fiumicino via della Foce Micina 133 piano 1° int. 3 foglio 741 particella 41 sub 4

categoria A/7 classe 3 di vani 4 superficie totale mq. 89,00 piano primo e secondo  
Rendita Catastale Euro 475,14 e foglio 741 part. 41 sub 506 categoria C/2 classe 3  
mq. 4,00 Rendita Catastale 10,95

A seguito dell'analisi effettuata si ritiene che all'importo sopra determinato debba essere fatta la ulteriore riduzione del 10% sia per assenza di garanzia di vizi *occulti e per ogni altro aspetto sfavorevole eventualmente non emerso e/o citato* sia per quanto ampiamente indicato ed esposto in sede peritale.

Da cui si avrà quale giusto valore di mercato del bene:

€ 145.824,70 x 0.90 = € 131.242,23.=

**Importo arrotondabile ad € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00)**


Il bene oggetto di pignoramento, espletate le operazioni sopra indicate, può essere alienabile in unico lotto il cui valore stimato è inferiore al valore del debito.

Tanto di doveva in espletamento dell'incarico conferitole secondo scienza e coscienza.

*In fede*

Il C.T.U.

Geom. Elena De Paolis



Civitavecchia, 17/04/2019